



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Istituto Comprensivo Statale "Tarra"

Via Correggio, 80 - 20020 Busto Garolfo (MI)

Tel. 0331 569087 - Fax 0331 564462

Cod. Mec.: MIIC8DL00N - Cod. Fisc.: 84004070151

e-mail: miic8dl00n@pec.istruzione.it

Sito: www.icstarra.gov.it

Linee Guida per il diritto allo studio degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES)

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, che delinea e precisa le strategie inclusive e gli interventi per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), l'Istituto Tarra ha messo in atto delle strategie al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. L'area dei Bisogni Educativi Speciali comprende lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla mancata padronanza della lingua italiana in quanto appartenenti a culture diverse.

I Consigli di Classe e/o i Team dei docenti sono chiamati ad adottare per gli alunni BES una didattica personalizzata inclusiva ed eventuali misure dispensative e compensative.

I docenti sono chiamati a formalizzare i percorsi personalizzati attraverso delibera di Consigli di Classe / Team docenti, redigendo il Piano di Studi Personalizzato (PDP), condiviso ed approvato dal Dirigente Scolastico, dai docenti e dalla famiglia.

Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di Classe / il Team dei docenti motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

Per gli alunni di origine straniera di recente immigrazione, in particolare per coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno, è possibile attivare percorsi personalizzati e misure compensative e dispensative; questi interventi devono essere costantemente monitorati, affinché vengano messi in atto per il tempo strettamente necessario.

Le didattiche personalizzate in questi casi avranno carattere transitorio.

In ogni caso, non si potrà essere dispensati dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee Guida.

Criteri di valutazione dei alunni con BES

Nel momento in cui ogni organo collegiale competente predisporrà il Piano Educativo Didattico (PDP), la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede d'esame conclusivo dei cicli, devono tener conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; pertanto nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di Esame, sono adottati gli strumenti

compensativi e dispensativi ritenuti idonei.

Con riferimento alla circolare n.8 del 6 marzo 2013 l'Istituto Tarra predisporrà la formazione del gruppo di lavoro **GLI** (Gruppo di Lavoro per l'Inclusione) con i seguenti compiti:

☒ *rilevazione degli alunni con BES presenti nella scuola;*

☒ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione, per la rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del livello di inclusività della scuola;

☒ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH;

☒ elaborazione di una proposta di **Piano Annuale per l'Inclusività (PAI)** riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno).

L'Istituto Tarra inoltre partecipa ad azioni di formazione e prevenzione, concordate a livello territoriale, riguardanti queste tematiche.

Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

In base alla legge n° 170 del 8 /10/2010, al successivo DM 5669 del 12/07/2011 ed alle relative Linee Guida allegate, l'Istituto Comprensivo Tarra ha messo a punto delle Indicazioni per realizzare interventi didattici personalizzati e individualizzati, nonché per disporre l'utilizzo degli strumenti compensativi e per applicare le misure dispensative, affinché gli alunni con DSA possano raggiungere il pieno successo formativo.

- L'Istituto ha predisposto, come previsto dall'art.3 comma 3 Legge 170/2010, un modulo per comunicare alle famiglie degli alunni le osservazioni rilevate dagli insegnanti e per invitarle a svolgere ulteriori verifiche nei centri UONPIA.

- Alcuni docenti dell'Istituto hanno seguito corsi di formazione sui disturbi specifici di apprendimento, per conoscere e approfondire le tematiche relative alla dislessia, disortografia, disgrafia, discalculia ed eventuali comorbilità. Corsi finalizzati ad acquisire le competenze per individuare precocemente i segnali del disturbo e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate (Art.4 comma 1 della Legge 170/2010).

- L'Istituto ha predisposto, secondo le indicazioni dell'art 5 comma 1 del DM 5669 12/07/2011, un modello di Piano Didattico Personalizzato, elaborato sulla base del formato proposto dal Miur. Il Piano Didattico Personalizzato è uno strumento per documentare, formalizzare e condividere con le famiglie le modalità didattiche, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e le modalità di valutazione da adottare. Può essere rilasciata copia di tale documento alle famiglie che ne faranno richiesta scritta in Segreteria.

- Il Collegio dei Docenti ha individuato come referenti di Istituto la prof.ssa Angela Sauchella per la Scuola Secondaria di Primo Grado, le insegnanti Leoni Maria Luisa e Maria Pia Trotta nella Scuola Primaria nei plessi "Tarra" e "Mentasti", con i seguenti compiti (indicati dalle Linee Guida del DM 5669 12/07/2011):

- ✓ fornire alla famiglia, che lo richiede, supporto;
- ✓ fornire indicazioni di base, sugli strumenti compensativi e le misure dispensative, al fine di

realizzare un intervento didattico personalizzato;

- ✓ collaborare, ove richiesto, all'elaborazione di strategie volte al superamento di eventuali difficoltà con alunni con DSA;
- ✓ offrire supporto ai colleghi in merito a specifici materiali didattici e di valutazione;
- ✓ promuovere l'acquisto di sussidi specifici;
- ✓ diffondere le iniziative di formazione specifica e di aggiornamento;
- ✓ fornire la modulistica e la consulenza per la stesura dei PDP;
- ✓ collaborare con i docenti interessati per coordinare l'accoglienza degli alunni con DSA;

- L'Istituto, seguendo le indicazioni del art.6 comma 2 del DM 5669 del 12/07/2011, "Adotta modalità valutative che consentono all'alunno con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare, relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria."

- L'Istituto, come indicato nell'articolo 6 comma 4 del DM 5669 del 12/07/2011, "Attua ogni strategia didattica per consentire ad alunni con DSA l'apprendimento delle lingue straniere, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune". E' possibile in caso di disturbo grave e previa verifica della presenza delle condizioni previste all'Art. 6 comma 5 del DM 5669 del 12/07/2011 "Dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:

- ✓ certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- ✓ richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia;
- ✓ approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica. In sede di esame di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe."

L'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere è previsto solo nei casi in cui sussistano le condizioni citate nell'art.6 comma 6 del DM 5669 del 12/07/2011 "Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato." In sede d'esame gli alunni con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'Istituto.

- L'Istituto ha formulato dei criteri per lo svolgimento delle prove scritte ed orali per l'Esame di Stato a conclusione del Primo ciclo d'istruzione per la Valutazione dei ragazzi con DSA :

- ✓ Per l'esame di stato della Scuola Secondaria di I Grado, il coordinatore nella relazione della classe dovrà illustrare la situazione dell'alunno con DSA, a partire dalla diagnosi, le personalizzazioni, nonché gli strumenti compensativi e dispensativi utilizzati e necessari per l'espletamento delle prove; la predetta relazione, da tutelare ai sensi della normativa relativa al trattamento dei dati riservati e sensibili, va presentata alla commissione d'esame;

- ✓ Gli alunni con DSA possono utilizzare per le prove scritte (comprensive della Prova Nazionale) gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.
- ✓ La Commissione d'Esame, sulla base del disturbo specifico, riserva ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari (art.6 comma 3 DM 5669 del 12/07/2011). In assenza di indici più precisi, una quota del 30% in più, appare un tempo ragionevole;
- ✓ La Commissione d'Esame predispone le prove scritte, in formato digitale leggibile con sintetizzatore vocale oppure con lettura delle prove, ad alta voce, da parte dei docenti;
- ✓ La Commissione d'Esame adotta criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte che in fase di colloquio, anche con riferimento alle prove nazionali INVALSI previste per gli Esami di Stato (art 6 comma 3 DM 5669 del 12/07/2011).
- ✓ Per le prove nazionali INVALSI può essere richiesta una versione informatizzata della prova per i candidati con disturbo specifico di apprendimento (nel caso in cui non venga fornito il formato digitale la Commissione d'Esame predispone *la scansione* della prova).
- ✓ Per quanto concerne la compilazione del Certificato delle Competenze la Commissione d'esame terrà conto delle caratteristiche e delle abilità dell'allievo con DSA ;
- ✓ Nel diploma finale, rilasciato al termine degli esami, non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento delle prove (D.P.R.122 del 22/6/2009).